



Comune di Massanzago

Provincia di Padova

Via Roma n. 59 * CAP 35010 * Cod. Fiscale 80009530280 * Partita IVA 00703310284
Telefono 049 579.70.01 r.a. * Fax 049 936.00.20 * Uff. Tecnico Fax 049 936.46.95
Indirizzo web: www.comune.massanzago.pd.it

Prot. n.4082/09

Ordinanza n. 9 /09

ORARI ATTIVITA' DI SALA GIOCHI E SIMILARI

IL SINDACO

Preso atto del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e relativo Regolamento di Esecuzione emanato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

Visti gli artt. 9, 10, 68, 86 e 110 del citato T.U.L.P.S. e gli artt. 194 e 195 del descritto Regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996;

Ritenuto di dover disciplinare gli orari di apertura e di chiusura delle sale giochi di prossima apertura nel Comune di Massanzago;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato richiesto a mezzo fax il parere alle Associazioni di categoria/Organizzazioni sindacali, con nota prot. n. 2721 del 18.02.2009 dall'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione Comuni di Camposampiero (PD), di cui questo Ente fa parte;

Con lo scopo di garantire un servizio agli operatori salvaguardando le esigenze attinenti all'interesse pubblico, con particolare riguardo al rispetto della quiete pubblica e della salvaguardia delle emissioni rumorose ai sensi di legge;

Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la L.R. 21.09.2007, n. 29 – capo IV;

ORDINA

Le sale giochi nel Comune di Massanzago osserveranno il seguente orario:

- apertura non prima delle ore 10,00 antimeridiane;
- chiusura non oltre le ore 22,00.

Se situate in zone residenziali e zone con prevalente destinazione residenziale l'orario è così ridotto:

- apertura non prima delle ore 10,00 antimeridiane;
- chiusura non oltre le ore 19,30.

Il titolare dell'attività ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario adottato con l'esposizione di apposito cartello ben visibile.

Nel caso in cui, durante l'orario normale di apertura, si verificassero disturbi alla quiete pubblica appurati dagli Organi di Polizia o denunciati da cittadini, o il superamento dei limiti massimi di esposizione al rumore previsti per legge, tali orari, anche in considerazione dell'ubicazione del locale, edifici sottostanti ad abitazioni, alberghi, vicini a scuole, chiese, centri di aggregazione giovanile, si procederà una ulteriore verifica degli orari, a tutela del cittadino e salvaguardia dell'interesse pubblico.

Il Sindaco su richiesta dell'interessato può decidere eventuali deroghe previa acquisizione del parere del Comando di Polizia Locale.

L'eventuale inosservanza anche a solo uno dei predetti obblighi e prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato ricorso al TAR del Veneto entro sessanta giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Copia del presente provvedimento verrà:

- affisso all'Albo Pretorio;
- inviato alla Forza Pubblica.

Il Comando Polizia Locale Unione Comuni dell'Alta Padovana e la Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Massanzago, li 04 Maggio 2009



IL SINDACO
Dott. Alfio Gallo